

## Gabriella Rossetti

### *Pisa: alle radici del diritto cittadino e internazionale*

[A stampa in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione normativa esemplare*, a cura di G. Rossetti, Napoli 2001 © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Il Convegno internazionale di studi "Tradizioni normative cittadine e diritto internazionale nell'Europa dei secoli XII-XV" (Pisa, Palazzo dei Congressi, 12-15 dicembre 1994), organizzato dal GISEM e dal Dipartimento pisano di Medievistica, con il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Università degli Studi di Pisa, è all'origine della pubblicazione dei due volumi: "Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa Medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XII-XV)", e "Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione normativa esemplare" che, dopo una lunga ma non inutile gestazione, arricchiti di nuovi contributi, vedono finalmente la luce.

La ragione per la quale Pisa è stata fatta oggetto di particolare attenzione, in un impegno di ricerca di orizzonte europeo, è ben descritta nel titolo dato alla sezione del Convegno dedicata alla città: "Alle radici del diritto cittadino e internazionale: Pisa nei secoli XI-XIII", e va ravvisata nell'interesse eccezionale che ha per lo storico l'evoluzione costituzionale della *civitas*, grazie alla maturità della sua classe politica e alla completezza e precocità della sua produzione statutaria; ma le tappe dell'evoluzione, così ben descritte dalle tradizioni normative locali, rappresentano anche un modello di sviluppo prezioso nella sua articolazione per farne, come abbiamo fatto, un'analisi comparata con l'evoluzione costituzionale delle città italiane ed europee cui è dedicato l'altro volume.

A questo impegno di ricerca ci ha indotti anche un'occasione importante che mi è gradito ricordare: la chiusura, nel dicembre 1994, dell'anno di celebrazioni dedicate ai 650 anni dalla fondazione a Pisa dello *Studium Generale*, avvenuta il 1343 che, con una punta di orgoglio e di civetteria, abbiamo potuto retrodatare, per lo studio del diritto, di almeno due secoli ancora, poiché intorno al 1130 erano certamente attivi a Pisa, una Scuola di Diritto conosciuta anche fuori d'Italia e un ceto di uomini di legge, esperti dei due diritti di tradizione germanica e di tradizione romanistica, che alla giovane repubblica ancora incerta della propria identità giuridica offrivano la possibilità di adottare soluzioni istituzionali innovative nel rispetto formale della legge vigente. Il nostro omaggio all'Ateneo pisano, che vanta nella città un patrimonio statutario unico al mondo, non si è arrestato a questo: nel Gruppo Pisano ho promosso lo studio e l'edizione critica delle fonti giuridiche: i "Brevi dei consoli del Comune di Pisa" (1162, 1164) editi da Ottavio Banti (1997)<sup>1</sup>, il "Breve del Comune e del Popolo di Pisa", dell'anno 1287, edito da Laura Ghignoli (1998), conosciuti solo finora per la edizione ottocentesca di Francesco Bonaini, e il "Constitutum legis et usus Pisanae civitatis" nel più antico e prezioso testimone, il solo pervenuto di XII secolo, ancora inedito, il cosiddetto Codice Yale, già pisano, finito nell'Ottocento sul mercato antiquario, infine acquistato da privati presso un collezionista londinese e donato alla Beinecke Library, della Università di Yale, New Haven, dove è stato recuperato e riportato in patria, in una eccellente riproduzione su CD-Rom, da Paola Vignoli che ne cura la edizione critica.

Per la qualità e complessità della fonte, Claudia Storti Storchi ha dedicato al Codice Yale una preziosa monografia, pubblicata nel 1998 sui nostri "Quaderni, 11" con il titolo: "Intorno ai Costituti pisani della Legge e dell'Uso (secolo XII)", in cui prende posizione riguardo all'origine e alla composizione del testo statutario nei confronti di una storiografia giuridica controversa e ormai invecchiata.

Alla generosità di Antonio Padoa Schioppa e di Claudia Storti Storchi, che ne hanno copia a Milano nel loro Istituto, nonché del Direttore dell'Archivio di Stato di Pisa, dobbiamo l'acquisizione in

---

<sup>1</sup> *I Brevi dei consoli del comune di Pisa (1162, 1164)*, a cura di Ottavio Banti, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1997 (Fonti per la Storia dell'Italia medievale. Antiquitates,7).

microfilm dei circa venti testimoni dei Costituti pisani giunti fino a noi, ed è questa l'occasione per ringraziarli ufficialmente.

Ma l'avanzamento degli studi in questo campo è stato reso possibile anche grazie alle numerose ricerche storiche compiute nel nostro Dipartimento prestando particolare attenzione alla prassi istituzionale documentata da ogni altro tipo di fonte che produsse norma.

Qui ricorderò soltanto i lavori recenti dei miei più giovani allievi, editi nella Piccola Biblioteca Gisem (Pi.Bi.Gi., GISEM-Edizioni ETS): il volume di Enrica Salvatori: "La popolazione pisana nel Duecento. Il patto di alleanza di Pisa con Siena, Pistoia e Poggibonsi del 1228" (1994); quelli, dedicati agli "Ordines", da Pierluigi Castagneto: "L'Arte della Lana a Pisa nel Duecento e nei primi decenni del Trecento. Commercio, Industria e Istituzioni" (1996), e da Laura Ticciati: "L'Ordine dei Mercanti a Pisa nel XIII secolo" (1998), mentre sull'Ordine del Mare, dopo le prime indagini nelle tesi di laurea di Rossella Trevisan e di Lorenzo Isoppo<sup>2</sup>, è ora in corso la ricerca di Lorenzo Isoppo. Anche di questi si dovrà tenere conto nel valutare i risultati dei contributi contenuti in questo volume, perché sono nati insieme dal medesimo progetto di ricerca e sono opera, anch'essi del Gruppo Pisano<sup>3</sup>, attivo peraltro in alcuni suoi membri anche nel volume europeo.

L'impegno di ricerca profuso in questo volume ha seguito direttive precise, si è posto un obiettivo mirato: verificare nella prassi istituzionale l'evoluzione costituzionale e sociale del Comune pisano per rapporto alla maturazione della normativa, identificare, via via nel tempo, la classe politica e il ceto di uomini di legge che forgiò il nuovo diritto cittadino e gli diede sistemazione nel Costituto (1160), dettò i primi Brevi dei Consoli (1162, 1164), elaborò nel corso del Duecento, fino all'affermazione dei governi di Popolo, nuove redazioni del Costituto, e infine realizzò, per incarico dei due dittatori Ugolino della Gherardesca e Nino Visconti, quel *Breve Communis et Populi* (1287) che riprese, trasformò e accorpò, a sostegno della nuova realtà costituzionale, i precedenti Brevi del Comune e del Popolo.

Questi i temi trattati nei saggi, che risultano inframmezzati tra loro nell'indice e nella esposizione per seguire l'andamento cronologico delle vicende, ma potrebbero essere utilmente incrociati anche in modo diverso per andare a comporre il quadro della presentazione dei testi normativi (Zaccagnini, Banti, Scalfati)<sup>4</sup>, della loro analisi (Storti Storchi, Vignoli, Tangheroni, Isoppo), delle tappe dell'evoluzione istituzionale e sociale del Comune (Rossetti, Castagneto, Ticciati), delle caratteristiche nel tempo del ceto degli uomini di legge, che più di tutti contò nel rapporto società-istituzioni-normativa nei secoli centrali del Medioevo (Garzella, Ceccarelli, Ronzani, Cristiani).

Lo scopo non è soltanto disegnare l'anatomia di una realtà giuridica, sociale, e istituzionale particolare, quella di Pisa, esemplare per varietà e qualità delle fonti, ma documentare, dall'interno di un'organizzazione politica precocemente matura e avanzata, un processo di sviluppo per molti aspetti comune a tutta l'area europea, nei modi che ho descritti nel mio intervento di sintesi nell'altro volume; qui abbiamo in più l'opportunità di fare il confronto sistematico di una tradizione normativa eccezionalmente completa con le modificazioni sociali e politiche correlate, dalle origini alla piena maturità delle istituzioni comunali, e di prendere in considerazione un problema, quello dei rapporti giuridici della città con il suo territorio nel tempo delle sperimentazioni politiche, rimasto in ombra nel volume europeo dove il tema è affrontato soltanto per il basso medioevo in due contributi sulla formazione e l'omologazione dei territori nell'età dei principati, a documentare l'ultima grande svolta costituzionale della vicenda dei comuni e insieme il tramonto dell'età medievale<sup>5</sup>. In questo contesto, le ricerche su Pisa completano

---

<sup>2</sup> R. Trevisan, *L'Ordine del Mare a Pisa dalle origini alla metà del XIII secolo*, tesi di laurea, Università di Pisa, a.a. 1986-87, rel. G. Rossetti; L. Isoppo, *L'Ordine del Mare nello svolgimento sociale e costituzionale del Comune pisano. Secoli XIII e XIV*, tesi di laurea, Università di Pisa, a.a. 1986-87, rel. G. Rossetti

<sup>3</sup> Castagneto, Ticciati, Isoppo sono anche autori di contributi inseriti in questo volume, Enrica Salvatori è autrice di un saggio nel volume europeo, gli altri, me inclusa, sono membri a vario titolo del nostro dipartimento, Claudia Storti Storchi è 'pisana ad honorem'.

<sup>4</sup> Nell'ordine, Zaccagnini, Banti, Scalfati, in base alla datazione delle fonti oggetto delle loro riflessioni: il Costituto (pubblicato il 1160), i Brevi consolari (1162, 1164), il Breve del Comune e del Popolo (1287).

<sup>5</sup> L'uno, di Gianmaria Varanini, sulle città che, come Treviso e Vicenza, già autonome e poi soggette a signorie autoctone, insieme ai rispettivi territori andarono a costituire, con diversa gradualità e regime giuridico articolato, lo stato di terraferma di una repubblica oligarchica, Venezia, che percorse il medesimo cammino costitutivo dei

cronologicamente, con l'analisi dell'evoluzione della città e del territorio nella prima e nella piena età comunale, la tipologia di sviluppo degli ordinamenti, della società e delle istituzioni politiche dell'età dei comuni, che abbiamo appena tracciato, documentando l'intreccio di tradizioni giuridiche, di innovazioni nella dottrina e nella prassi istituzionale e di costante adeguamento delle strutture del territorio alla nuova realtà politica della città, al ruolo delle aristocrazie originarie e alla graduale immissione, in nuovi organismi di potere, dei ceti emergenti per ricchezza e per capacità giuridica e politica.

Se pure in forma schematica, darò conto dei risultati raggiunti: sul piano costituzionale, il cammino percorso da Pisa è simile a quello di altre città di impero dell'area germanica, precocemente avviate all'autogoverno da privilegi ed esenzioni di imperatori e di signori territoriali, con un importante 'distinguo': la crisi, che soprattutto in Italia coinvolse sacerdozio e regno nell'ultimo quarto dell'XI secolo e che nell'area settentrionale italiana diede ulteriore spazio alla crescita dei poteri vescovili sulle città, lasciò invece Pisa priva del controllo della Marca in un momento di forte crescita economica e di impegni militari gravosi nel Mediterraneo occidentale: fu per essa l'occasione non sprecata per mettere alla prova la propria capacità di reggersi autonomamente soprattutto nel campo più delicato e insidioso, il mantenimento della legalità e della pace nella città e nel territorio, attraverso l'esercizio della giustizia in un tribunale arbitrale, valida palestra di sperimentazione politica che aprì la strada al regime assembleare e alla selezione di rappresentanze politiche scelte tra le aristocrazie economiche e politiche.

I contrasti tra le famiglie feudali che erano già in primo piano alla corte dei marchesi<sup>6</sup> ma che troviamo ugualmente attive nella prima aristocrazia consolare, vennero allora violentemente in luce e dopo un lungo periodo di lotte armate furono composti, in nome del bene superiore della concordia e dell'utilità comune, in un patto solidale negoziato con la mediazione del vescovo, che senza enfasi ho definito altrove la prima carta costituzionale della *respublica pisana* (1088-1092): un documento politico di eccezionale interesse che dettava norme precise per perpetuare gli effetti dell'intesa raggiunta e i compiti che le rappresentanze elette, i consoli, solennemente si assumevano, primo fra tutti quello di responsabili del rispetto della legalità<sup>7</sup>. Prendeva avvio contemporaneamente il coinvolgimento della *civitas* nelle vicende del contado (1090-1091)<sup>8</sup>, sia per la presenza nel territorio di proprietà di cittadini, sia per i reali bisogni di assistenza giudiziaria dei comitatini sottoposti a pressioni signorili incontenibili da parte delle stesse famiglie che si contendevano il potere nella città, nell'assenza del referente politico legittimo.

Fin dalle prime attestazioni dell'attività consolare, e ancor più negli anni che seguirono alla morte della gran contessa (1114) furono due istituzioni, che avevano la loro sede stabile nella città, la Chiesa pisana con il suo vescovo, e l'Opera della cattedrale, solidali alla *civitas* e ai suoi rappresentanti, il punto di riferimento obbligato di singoli, di gruppi e di comunità del territorio, bisognosi della tutela del tribunale urbano e impossibilitati a fare direttamente ricorso ai consoli per l'incerto profilo giuridico del comune ai suoi esordi, espressione della volontà politica di un'assemblea di *cives* e per questo non abilitato a intervenire nella complessa realtà del contado; e fu il ceto degli uomini di legge, attraverso la prassi giudiziaria e la scrittura di patti, di *fidelitates* individuali e collettive, di clausole contrattuali di indubbia rilevanza politica, a trovare soluzioni giuridiche idonee a risolvere i problemi che la società in trasformazione poneva e a costruire le fondamenta del nuovo diritto municipale<sup>9</sup>.

---

principati; l'altro, di Marco Bellabarba, sui territori che componevano un principato unitario, di frontiera, Trento, sul loro status giuridico, sul modello amministrativo duttile applicato nei diversi ambiti dai funzionari dei principi vescovi.

<sup>6</sup> Sono persone presenti assiduamente nella curia marchionale, titolari di benefici imperiali, vescovili e marchionali e signori di castelli.

<sup>7</sup> Rossetti, *Il lodo del vescovo Daiberto sull'altezza delle torri: prima carta costituzionale della Repubblica pisana*, in *Pisa e la Toscana occidentale nel medioevo*, 2. A Cinzio Violante nei suoi 70 anni, Pisa, GISEM-ETS editrice, 1992, pp. 25-48; eadem, qui pp. 63-118, in particolare pp. 65 ss. Ma i saggi da me dedicati a Pisa nell'alto medioevo e nell'età comunale sono citati nelle prime note del mio contributo.

<sup>8</sup> Il riferimento scontato è al cosiddetto lodo del Valdiserchio ma anche alla protesta dei Casciavolesi contro i soprusi dei signori di Sancasciano, che ritengo avvenuta negli stessi anni. Rinvio al mio saggio e ai richiami di nota.

<sup>9</sup> Su tutto ciò vedi qui il mio contributo, cit., ma vedi anche il confronto con l'analoga situazione di Genova nel mio *Le tradizioni normative in Europa: facciamo il punto*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale*, cit.

Le fonti giuridiche sono la chiave di volta per la conoscenza delle gerarchie sociali e degli organi di governo del 'sistema Pisa', e testimoniano, se ancora ce ne fosse bisogno, che alla base dei nuovi processi politici stava l'adattamento o piuttosto la trasformazione graduale del diritto vigente, per adeguarlo alle mutate condizioni economiche e sociali e agli interessi internazionali delle aristocrazie mercantili, per creare strutture organizzative consone ai nuovi bisogni e dare fondamento legale e stabilità al potere politico in rapido mutamento. A questo intendeva provvedere, nella temuta imminenza dell'intervento in Italia di Federico I, il *Constitutum*, "il primo cospicuo - per ampiezza e sistematicità - testo di legislazione municipale"<sup>10</sup>, mentre i *Brevia Consulum* (1162, 1164)<sup>11</sup> promulgati quando già la città aveva ottenuto da Federico I (6 aprile 1162) il riconoscimento del suo autonomo reggimento e dei nuovi confini del suo dominio territoriale<sup>12</sup>, fornivano all'attività politica la legittimazione del mandato assembleare e definivano i contenuti e i tempi di attuazione dei programmi da svolgere per la durata dell'incarico consolare<sup>13</sup>.

La genesi e la composizione delle due parti che compongono il testo del Costituto è ben sintetizzata dalla Storti nel suo saggio dove asserisce che il *constitutum legis* era probabilmente così chiamato per indicare i materiali prevalentemente utilizzati nella compilazione: le leggi generali in senso tecnico, cioè il diritto longobardo nella versione della 'Lombarda'<sup>14</sup>, intercalato a parti di un'altra legge generale, il diritto romano, con modifiche locali a questi testi generali; mentre il *constitutum usus* conteneva prevalentemente fonti che corrispondevano a un complesso di consuetudini razionali, '*approbatae*' dai cittadini e congruenti con i principi fondamentali dell' '*aequitas*', anch'esse spesso di carattere generale in quanto corrispondenti agli usi formati a livello internazionale<sup>15</sup>: "propter conversationes diversarum gentium per diversas mundi partes", come recita il bellissimo prologo del *constitutum usus*, cui l'autrice rinvia direttamente. Esso disciplinava gli istituti di diritto privato, commerciale, feudale e processuale"<sup>16</sup>.

E' merito della Storti avere risolto la questione controversa dell'origine dei due testi e della loro datazione, 1160 per il Costituto dell'Uso, 1165 circa per quello della legge, dopo la pubblicazione del secondo breve dei consoli del 1164. La datazione da lei proposta appare convincente, anche alla luce del vasto progetto politico di cui la redazione del costituto era parte; mi riferisco al contemporaneo ed eccezionale sforzo di interventi sulle cose e i diritti pubblici, che andava dalla unificazione materiale e giuridica della *civitas* per includerla con i suoi borghi entro una nuova e più che raddoppiata cerchia di mura, alla creazione delle infrastrutture portuali e alla disciplina del porto, al taglio di strade e canali, alla difesa militare del Serchio e della rocca di Ripafratta che ne controllava i pedaggi, alla creazione di una darsena interna nell'area del palazzo pubblico già sede della curia marchionale, alla difesa della foce e del tratto di mare che conduceva a Porto Pisano, opere cui si diede inizio a partire dall'anno stesso dell'insediamento della commissione dei *costitutores* (1155/1156), che avevano il compito non facile di dimostrare la legittimità di quanto era stato operato: la cacciata del visconte con l'assunzione in proprio dei diritti economici da parte dei consoli (1153), l'attività giudiziaria nella città e nel territorio esercitata per decenni, la intrapresa delle nuove opere (a decorrere dal 1155). Era questo che importava ottenere, mentre era

---

Per le riflessioni intorno alle forme giuridiche in cui si esplica il rapporto delle variegate realtà del contado con la città rinvio anche al mio *Elementi feudali nella prima età comunale*, in *Il Feudalesimo nell'alto medioevo* (8-12, IV, 1999), II, Spoleto 2000, pp. 875-909.

**10** Cfr. Storti, qui. Preceduta immediatamente dalla cacciata del visconte in carica (1153), la redazione del costituto affidata a una commissione di esperti il 1155/1156, già citata il 1158, e il 1159 come "constitutio civilis", fu promulgata il dicembre 1160 e richiamata come testo probativo nel prologo del primo breve consolare il 1162.

**11** A valere rispettivamente per i successivi anni 1163, 1165.

**12** Il termine dominio territoriale è adeguato alla realtà che si era creata, poiché Pisa chiedeva all'imperatore di approvare i nuovi confini del suo territorio, formatosi in buona parte a spese della Marca e più che raddoppiato per rapporto ai confini dell'antico comitato. Ne ho seguito il percorso nel mio saggio qui.

**13** Banti, qui.

**14** Ora si veda il saggio di Maria Gigliola di Renzo Villata, *La formazione dei "Libri Feudorum" (tra pratica di giudici e scienza di dottori)*, in *Il feudalesimo nell'alto medioevo*, II, cit., ricca di riferimenti documentari e giuridici importanti.

**15** Così quasi alla lettera la Storti, qui.

**16** La stessa, qui.

forse frutto di prudente calcolo politico non intervenire subito ufficialmente sulle leggi generali per evitare tensioni con l'imperatore prima dell'approvazione sperata del Costituto dell'Uso.

Le pagine dedicate alla datazione del codice Yale attraverso gli elementi interni hanno portato la Storti a individuare, in un anno posto tra il 1186 e il 1195 circa, la stesura del testo base del codice, poiché l'anno 1186 è ripetuto in una serie di norme sia della Legge sia dell'Uso, testimonianza certa che allora la redazione era in atto; come indicazione *a quo* di una prima compilazione, segnala il 1141, anno che data il capitolo sull'abolizione della quarta dotale, quasi contemporaneamente con l'abolizione della *tercia* a Genova (1143): una data molto anteriore all'iniziativa presa dai *constitutores* nel 1155 di procedere alla compilazione sistematica in forma di legge delle normative già operanti, per difendere le autonomie che la città si era conquistate, operazione portata a termine, come si è detto, ancor prima che fosse promulgato ufficialmente il Costituto nel dicembre 1160.

Paola Vignoli, che anticipa nel suo saggio i primi risultati dell'analisi del codice di cui sta curando l'edizione, colloca nel 1140 la data *a quo*, osservando che quella norma fu abolita il giorno di santa Lucia, 13 dicembre, in un mese cioè che per rapporto allo stile comune a Pisa si retrodata di un anno. In merito alla data *ad quem* avverte che il codice non può essere successivo al 1190, poiché vi manca il riferimento al podestà, che si riscontra invece in alcune *additiones* marginali che entrarono nel testo in tutti i codici successivi: era appunto il 1190 l'anno in cui si insediò a Pisa Tedice dei Gherardeschi, primo podestà con tale qualifica professionale.

Ma è l'anno 1140 a fermare la mia attenzione come prossimo alla testimonianza diretta della presenza a Pisa di una Scuola di Diritto risultante da una lettera, datata recentemente 1124-1127, scritta al neo eletto abate di San Vittore di Marsiglia da un monaco del suo monastero in missione in Italia che chiedeva il permesso di recarsi da Pavia a Pisa per studiarvi le leggi<sup>17</sup>. Agli anni Trenta rinviano le attestazioni di *iurisperiti*, *causidici*, *causarum patroni*, *advocati iurisprudentes*, attivi in documenti notarili che anche Gabriella Garzella ha segnalato<sup>18</sup>. Alcuni di questi - come ho osservato nel mio saggio - operavano in atti giudiziari riguardanti il territorio in base a una procedura, e secondo termini, che sono gli stessi usati in un capitolo del *constitutum usus* che disciplina la presenza di ufficiali inviati dai consoli nel contado per dirimervi le contese; questo provvedimento potrebbe risalire, in base alle testimonianze indicate, agli anni intorno al 1135<sup>19</sup>.

Sono piccoli passi nella direzione giusta, che forse consentiranno, quando avremo a disposizione l'edizione critica dell'intero codice, di fare uscire dalla nebulosa e portare in piena luce i caratteri della Scuola di Diritto pisana, nata presumibilmente dall'esperienza giuridica maturata nei contatti internazionali, dato che somiglianze e corrispondenze tra il costituito pisano e alcune raccolte normative del XII secolo nella Francia meridionale sono state segnalate in ricerche specifiche<sup>20</sup>.

Su un aspetto particolare, non secondario per una città che all'attività commerciale e ai viaggi di mare dedicò le sue migliori energie, si sofferma Marco Tangheroni analizzando i capitoli del codice Yale dedicati nel Costituto dell'Uso alla disciplina dei viaggi di mare, per chiedersi quale sia al riguardo il rapporto norma-pratica, quali norme avessero una effettiva incidenza sulla pratica marittima. I problemi che esamina sono quelli della qualità e dei limiti dei poteri del capitano della nave, diversi nel medioevo da quelli di tradizione romana e ugualmente diversi da quelli di età moderna, il problema della commenda, una creazione originale - ritiene - avvenuta nell'ambito del diritto consuetudinario e non invenzione astratta di giuristi (e riscontra a questo riguardo una forte identità normativa in tutto il Mediterraneo), il prestito marittimo (*mutuum* o anche *fenus* o *venditio*) che, al contrario della commenda, era un istituto giuridico-economico che derivava dall'antichità, presentato con una serie di variabili contrattuali per la determinazione degli interessi calcolati anche in base ai luoghi di destinazione (il codice segnala i luoghi con accanto gli

<sup>17</sup> Vi fa riferimento Storti, *Intorno ai costituiti* cit., p. 13 n. 38; qui Garzella p. 102.

<sup>18</sup> Garzella, *qui*.

<sup>19</sup> Cfr. il mio saggio *qui*, pp. 68 e 73. Mi riferisco in particolare al caso citato alla nota 10 e datato 1135, riguardante il possesso di terre già appartenenti alla corte di Cintoia, cui rinvio dalla nota 21 con riferimento esplicito al *Constitutum* (codice Yale): *Constitutum usus*, rubr. II, f. 20 r: *De iudicibus et reclamatoribus et reis*.

<sup>20</sup> Sono stati pubblicati studi in proposito, che la Storti richiama qui nel suo saggio e discute più ampiamente nel volume *Intorno ai costituiti*, cit.

interessi praticati), una testimonianza preziosa per lo storico del commercio medievale nel Mediterraneo. Ed è sempre il Costituto dell'Uso a regolamentare il diritto societario in lunghi capitoli dedicati alle società familiari e a quelle fra estranei, alle compagnie di terra e agli investimenti marittimi cui non fa riscontro un'analoga ricchezza di documenti diretti, che terminato l'affare venivano probabilmente distrutti; e ancora venivano regolamentati il nolo, la compravendita, il carico delle navi, le *res que inveniuntur in mari*, bottino dei naufragi, i beni catturati ai nemici nelle guerre di corsa, il danno provocato da una nave ad altra nave. La stessa ricchezza delle specificazioni, la illustrazione minuziosa degli esempi che attestano la maturità, fin dal XII secolo, della riflessione giuridica intorno al problema della normativa marittima, centrale per il successo delle intraprese economiche dei Pisani, dimostrano la possibilità di fruizione dei Costituti, così vicini al quotidiano del vivere sociale, non soltanto per gli storici del diritto e delle istituzioni, ma anche dell'economia e dei rapporti sociali estesa ai luoghi e gli ambiti con cui Pisa era in rapporti assidui nell'intero bacino del Mediterraneo.

Queste constatazioni mi inducono a una riflessione: Gabriele Zaccagnini ha presentato un progetto, per l'edizione critica dei Costituti pisani, che coinvolge tutti i testimoni pervenuti, in base a osservazioni completamente condivisibili, che riprendo parola per parola perché sono il supporto concettuale e di metodo su cui basare le nostre considerazioni: "Fare l'edizione critica di un testo significa ricostruirne la forma originaria attraverso i testimoni che ne costituiscono la tradizione manoscritta. Nel caso dei Costituti il problema è diverso, non esiste, infatti, un originale da ricostruire ma, al contrario, tanti originali quante furono le revisioni dei Costituti. Allo stesso modo, i numerosi manoscritti che ci sono pervenuti (una ventina) non possono essere considerati generici 'testimoni dei Costituti': presi nel complesso, essi costituiscono semmai il 'sistema-Costituti', vale a dire un insieme di elementi con caratteristiche comuni (i manoscritti), che venivano redatti secondo metodi comuni (i metodi di correzione, aggiornamento e autenticazione) e che avevano un fine comune (la conservazione e la trasmissione di un *corpus* di leggi in continua evoluzione)". Ebbene, dopo aver analizzato la dinamica evolutiva del testo, i problemi di critica testuale, le difficoltà in cui si trovò il Bonaini nella sua edizione, Zaccagnini passa a illustrare il suo progetto di una edizione informatica dinamica di tutti i testimoni, in base a un sistema di codifica che "consentirà allo studioso di effettuare interattivamente molte letture diverse dei "Costituti virtuali". E' un progetto bellissimo, ma basteranno i tempi e le forze? Forse no, ma qualcosa si potrà ugualmente fare passo per passo, con l'ausilio del supporto informatico, attraverso approfondimenti (stavo per dire 'affondi') tematici su tutti i testimoni per le materie più significative: la normativa marittima stessa nella sua evoluzione, ad esempio, la disciplina dei feudi, le istituzioni cittadine ma anche le gerarchie sociali attraverso la modificazione dei ruoli giuridici e politici, la disciplina del territorio, e così via; resterà sacrificato - temo - in questa fase, lo studio completo della dottrina e l'intero processo evolutivo della composizione dei testimoni nel tempo, ma sarà una marcia di avvicinamento, certo agevolata dall'edizione critica, che attendiamo, del più antico testimone.

Del ceto, costituito da uomini di legge variamente definiti nel corso del XII secolo *iuris periti*, *causidici*, *iuris doctores*, *causarum patroni*, ma anche *iuris prudentes*, *advocati*, *arbitri*, impiegati come giudici nei tribunali, ma anche presenti come testimoni in atti della più varia natura, conosciamo gli esordi e la progressiva affermazione politica attraverso le indagini prosopografiche che attestano la loro appartenenza sia a famiglie di tradizione signorile, precocemente inserite nelle rappresentanze politiche del comune, sia a famiglie di estrazione cittadina o mercantile i cui membri venivano indirizzati per questa via alla carriera politica. Le figure di uomini di legge meglio noti risultano perfettamente integrati nel ceto consolare<sup>21</sup>. Tra i componenti di famiglie consolari, attive nel tempo del maggior fervore di iniziative politiche in tutti i campi che precedette l'intervento di Federico I, si colloca quella, di ascendenza incerta, di Bernardo Maragone, console e provvisore, oltretutto giudice della Curia dell'Uso, testimone e narratore appassionato della vicende interne ed esterne della sua patria, che fece del figlio Salem,

---

<sup>21</sup> Così Garzella, *Per lo studio della prima Scuola di diritto a Pisa*, ridimensiona l'opinione espressa al riguardo da Ennio Cortese in un suo celebre studio sugli "antichi iudices" toscani (Garzella, testo corrispondente a nota 24, qui).

continuatore della sua opera, un *iuris doctor*. Già editi due volte in collezioni prestigiose<sup>22</sup>, i loro Annali, la sola fonte cronistica pisana del XII secolo giunta fino a noi, preziosa per la storia materiale, economica, sociale, religiosa e politica della città, meritano una nuova edizione critica che tenga conto della redazione manoscritta in volgare, conservata nell'Archivio Capitolare di Pisa, che, come ben documenta Maria Luisa Ceccarelli, è anteriore alla redazione latina tramandata dal codice parigino ritenuto finora il testimone più antico ed è, per rapporto a quella, più completa e più ricca di particolari fin qui ignoti<sup>23</sup>.

E si incominciano ad individuare, dalla metà del secolo XII e ancor più nel corso del Duecento, vere e proprie dinastie di uomini di legge, come quella dei discendenti del celebre giurista Burgundio e di altri personaggi di primo piano, quali Bandino Familiati, Ildebrando 'de Mercato', Carpino, Enrico 'da Parlascio' riconosciuti e illustrati da Gabriella Garzella e da Mauro Ronzani nelle carriere politiche e nei legami di affinità e di alleanze con membri di famiglie importanti dell'antica nobiltà o del nuovo *Populus*<sup>24</sup>. Un ceto trasversale, dunque, quello degli uomini di legge, che nel tempo, in concomitanza e in ragione del moltiplicarsi delle specializzazioni istituzionali, dilagò nelle curie del Podestà e del Capitano del Popolo, si inserì nell'Anzianato, la più importante magistratura di Popolo ufficialmente attiva dal 1254, alimentò il vivaio degli Ordini (Mare, Mercanti e Lana) delle Arti indipendenti e di quelle dipendenti.

Forse quel ceto non ebbe più il ruolo politico determinante che in una situazione *de iure condendo* aveva avuto agli esordi del comune: quella stagione era e restò irripetibile. Ma nel tempo del pluralismo istituzionale constatiamo che si verificò la sua professionalizzazione: allora i suoi membri poterono intraprendere carriere particolari: penso soprattutto ai personaggi testimoniati più volte come ambasciatori o consulenti o arbitri nei tribunali, come rappresentanti degli *Ordines*, o come *advocati* di parte nelle cause interne ed esterne; anche tra i giudici si trovano persone che il Cristiani descrive per la seconda metà del Duecento (ma il discorso vale anche per il Trecento<sup>25</sup>) come uomini di primo piano nella vita politica, utilizzati per la loro competenza in missioni di particolare responsabilità e attivi in veste ufficiale di rappresentanti della *civitas* e delle sue più alte magistrature: è questo il percorso che ai professionisti più abili garantì comunque carriere prestigiose. Ma non va dimenticato neppure il fenomeno, evidente anche nel corso del Trecento, di membri di famiglie mercantili, esperti di legge, che trascurarono le carriere pubbliche per mettere al servizio dei propri affari in patria e fuori le competenze legali che avevano acquisito<sup>26</sup>. Il censimento, non facile, di queste carriere è ampiamente incompleto e richiederà un lungo lavoro, ma ci è noto almeno per campionature e potrà utilmente essere organizzato sotto le voci indicate.

Dall'ultimo quarto del XII secolo si coagulò il gruppo mercantile dal quale si staccò presto quello dei mercanti di mare: la loro trasformazione in *Ordines* con rappresentanza politica stabile avvenne nei primi decenni del XIII secolo. A guidarci nell'analisi di questo periodo, ancora per molti aspetti misterioso, difficile per le tensioni interne e la discontinuità delle rappresentanze politiche, sono i contributi di Pierluigi Castagneto sul primo Popolo e di Laura Ticcianti sugli *Ordines*.

---

<sup>22</sup> Se ne conosce un'edizione dei Monumenta Germaniae Historica (SS., XIX, Hannoverae, 1866) a cura di Karl Pertz, e una seconda edizione, ampiamente perfettibile, dei Rerum Italicarum Scriptores (2), VI/2, citate e commentate dalla Ceccarelli.

<sup>23</sup> Ceccarelli, qui.

<sup>24</sup> Ronzani, *Giuristi al potere*, qui. Ma per la prima generazione di uomini di legge attestati come tali valgono il censimento, sia pur parziale, e le osservazioni di Gabriella Garzella. Le notizie sui personaggi illustrati nei saggi dell'uno e dell'altra andranno incrociate.

<sup>25</sup> Le prosopografie familiari ricostruite in tesi di laurea discusse nel dipartimento pisano di medievistica lo attestano. Una, sui Sampante, un'importante famiglia di giudici politicamente attiva tra il XIII e il XIV secolo è stata discussa da un mio allievo, Roberto Taranto, nel 2000.

<sup>26</sup> Penso in particolare a una fonte studiata da Giulia Bennati, che ora si stampa nella Piccola Biblioteca GISEM: *Un libro di memorie e possessioni. Un libro del dare e dell'avere. Per la biografia di un uomo d'affari del Trecento: Cecco di Betto Agliata*.

Entro il torno di tempo che si concluse con la difficile pace interna negoziata nel 1237<sup>27</sup>, Castagneto individua le origini del *Populus* la prima volta nel 1207 - il termine va inteso nel suo significato politico - ne riconosce i componenti, ne segue il graduale inserimento nelle istituzioni del comune con un proprio profilo sempre più definito, ne segnala l'esistenza come gruppo riconoscibile in occasione del *sacramentum* prestato nel 1222 dal podestà Alberghetto di Pandimiglio da Treviso, che non poté per qualche tempo prendere servizio a Pisa - secondo la testimonianza del Sercambi - "per la discordia che era tra li nobili di Pisa e 'l populo" cosicché dovette alla fine giurare "allo stato de nobili e a quello del populo", e ancora nell'anno 1222 fa rilevare che le modifiche apportate in quell'anno al Costituto furono giurate dallo stesso podestà "salvis ordinamentis et Brevi communitatis", una "communitas" che altri non era che lo "stato del populo" indicato dal Sercambi, un gruppo sociale organizzato, con un proprio Breve, non pervenuto, che ottenne in quell'occasione pieno riconoscimento<sup>28</sup>.

Riguardo alla composizione sociale del Popolo, Castagneto ricava alcuni dati interessanti da documenti successivi. Nel 1228, tra i 4300 cittadini pisani che giurarono il patto di alleanza di Pisa con Siena, Pistoia e Poggibonsi individua nel primo gruppo, quello dei maiores<sup>29</sup>, otto personaggi poco conosciuti, di estrazione non nobile; sempre otto non nobili trova in calce all'emendamento al Costituto del 1233 (il testimone edito dal Bonaini), elencati tra i senatori. Tra loro figura un Ambrogio, senza patronimico, con il titolo di *prior communitatis*: ne desume che Ambrogio è il priore dei rappresentanti della *communitas civitatis* nel Senato. Gli *octo rectores communitatis* si rivelano così una rappresentanza stabile, non disorganica, (lo prova il numero ricorrente di otto che individua la probabile elezione di due per quartiere), inserita nel Consiglio dei *Senatores*, la magistratura più importante dopo quella del podestà e dei consoli: si tratta di personaggi che Castagneto ha identificato come appartenenti al mondo mercantile e giuridico-notarile: il nerbo del nuovo Popolo. Sono questi i passaggi più importanti che illustrano il meccanismo complesso dell'acquisizione del potere da parte del Popolo attraverso l'inserimento graduale delle proprie rappresentanze nei Consigli, fino alla conquista del Comune che segnò l'ingresso in forze dei *populares* nella compagine di governo e nella nuova magistratura degli Anziani del Popolo (1254).

Laura Ticiati illustra la genesi e lo sviluppo nel tempo dell'Ordine dei Mercanti, il distacco da questo dei Mercanti di Mare, il riconoscimento politico dei due gruppi come *Ordines* che avevano rappresentanze stabili nei Consigli cittadini, consolato e curie proprie e precise responsabilità politiche, tra cui il diritto non secondario di rappresentanza nelle commissioni dei correttori del Costituto per la materia di loro competenza<sup>30</sup>.

Riguardo alle differenti qualificazioni, degli uni come mercanti di terra, quelli che avevano bottega ed esibivano le merci sul mercato pisano (*Ordo mercatorum*), degli altri come armatori e mercanti di mare, attivi in tutte le piazze del Mediterraneo (*Ordo maris*), la Ticiati fa un'osservazione che non va dimenticata: questa distinzione non significa che i mercanti di terra non andassero per mare, ma che li caratterizzava il fatto di avere bottega, quale che fosse il mezzo con cui si procuravano le merci. L'ulteriore distacco dall'*Ordo Mercatorum* dei Mercanti di Lana che andarono a costituire il Terz'Ordine (*Universitas Lanae*) fu il frutto della composizione di un contrasto con l'Anzianato alla metà degli anni Sessanta del secolo XIII<sup>31</sup>. L'identificazione degli

---

<sup>27</sup> Il Volpe, poi il Cristiani con più approfondite analisi sociali, ne segnarono a suo tempo l'importanza. Le loro opere, note a tutti, sono inserite nella bibliografia.

<sup>28</sup> Castagneto, qui.

<sup>29</sup> Li ha definiti così Enrica Salvatori nel suo volume *La popolazione pisana nel Duecento*, cit. Costituiscono il primo degli 82 gruppi di firmatari del patto di alleanza di Pisa con Siena, Pistoia e Poggibonsi, un gruppo anomalo perché senza titolo, per rapporto agli altri rilevati per cappelle (*de populo sancti Cassiani*, ad esempio), formato da persone attive in quegli anni nelle magistrature comunali, che forse converrebbe definire maggiori, in relazione alle loro carriere politiche, per distinguerli dai nomi elencati nell'ultimo gruppo (82), sotto il titolo: *isti sunt de maioribus civitatis*, credo, a giudicare dai cognomi, con attinenza all'antico lignaggio e al patrimonio. Altri gruppi riconoscibili sono quelli dei *mercatores* (8° gruppo, così definito) e dei *capitanei ecclesiarum* o delle cappelle, le circoscrizioni religiose e fiscali in cui era suddivisa la città, base del rilevamento. Dall'intero documento si ricavano indicazioni preziose per il censimento dei gruppi sociali, che Enrica Salvatori ha identificato.

<sup>30</sup> Ticiati, qui



appartenenti agli *Ordines*, fatta distesamente nei volumi di Castagneto e Ticciati<sup>32</sup> e presentata nel saggio di Ticciati in una tabella, dimostra che vi fu un trascorrere costante dei medesimi personaggi o di membri della medesima famiglia dall'una all'altra magistratura e rappresentanza nei Consigli del Comune, nell'Anzianato, negli *Ordines*, in base a strategie individuali e familiari comuni a tutti i ceti attivi nell'economia e nella politica.

L'ultimo grande mutamento istituzionale del XIII secolo fu quello degli anni del governo di Ugolino della Gherardesca e di Nino Visconti in cui si colloca la revisione dei due Brevi, del Comune e del Popolo: una revisione da cui è uscito un documento unitario di grande interesse, il *Breve communis et populi* (1287) pervenuto in un unico testimone e come gli altri edito dal Bonaini. Silio Scalfati, a complemento della nuova edizione allora in preparazione e ora già pubblicata da Laura Ghignoli, ha voluto doverosamente ricordare, accanto ai limiti inevitabili e al metodo da aggiornare di quella prima edizione completa del testo<sup>33</sup>, i grandi meriti che il Bonaini ebbe al suo tempo (anni 1854 -1870 circa) nell'assumersi e portare a compimento l'immane impegno di edizione non soltanto di questa ma di quasi tutte le fonti giuridiche pisane, con criteri avanzati per rapporto alla erudizione precedente che, pur nobile, fu meno rispettosa dell'integrità dei documenti e dei modi in cui erano stati traditi. Attraverso l'analisi di molte testimonianze contemporanee, Scalfati ha dimostrato che, pur nell'Italia provinciale e disomogenea del Risorgimento, il Bonaini poté presentare edizioni pregevoli, e ancora oggi utili agli storici, grazie alla sua preparazione di storico del diritto, docente per molti anni nell'Università, alla conoscenza della grande tradizione erudita tedesca, e alle sue ottime qualità di archivista cui si deve il recupero e il trasferimento a Pisa dall'archivio fiorentino di gran parte dei documenti medievali pisani.

L'episodio che portò al governo con poteri eccezionali il conte Ugolino della Gherardesca fu la sconfitta subita dai Pisani alla Meloria ad opera dei Genovesi il 6 agosto 1284, epilogo drammatico di una ininterrotta serie di guerre esterne e di lotte interne tra le fazioni. Ugolino ebbe l'incarico di Podestà nell'autunno del 1284 e dopo pochi mesi, febbraio-marzo 1285, ottenne un podestariato decennale; dalla primavera del 1287 si accordò con Nino Visconti Giudice di Gallura, divenuto dal 1286 Capitano del Popolo, per condividere con lui titoli e potere: si associarono così ai vertici della *Respublica Pisana*, in qualità di *Potestates et Capitanei*, i rappresentanti più autorevoli delle due dinastie, in quel momento strettamente imparentate (Ugolino e Nino erano rispettivamente zio e nipote), che per tutto il secolo si erano contese il primato nel Comune e in Sardegna e che nell'isola avevano ancora i loro più forti interessi<sup>34</sup>. L'esperimento durò meno di un anno, l'intero itinerario dei due al governo della città meno di quattro anni che furono sufficienti, tuttavia, per accorparsi in un unico *Breve Communis et Populi*, e adattare alle esigenze della nuova realtà costituzionale, i precedenti *Breve Communis* e *Breve Populi*.

I tempi di realizzazione della diarchia sono stati ricostruiti così, puntualmente, da Lorenzo Isoppo, perché questa progressione ha un riscontro nelle stratificazioni al testo del *Breve Communis et Populi* che nel suo contributo ha individuato e analizzato, per rendere questa importantissima fonte fruibile dagli storici in tutte le sue potenzialità.

Compilato tra la primavera e l'autunno del 1287, il *Breve* è stato scritto da una sola mano, consegnato all'amanuense dopo l'inserimento di Nino al Governo, infine concluso non oltre l'autunno dello stesso anno in cui i due podestà e capitani lasciarono la città per rientrarvi, per due mesi soltanto, tra la primavera e l'estate del 1288. In merito ai testi che lo compongono, risale al 1257 la prima testimonianza certa dell'esistenza di un *Breve Populi*, ma - ritiene Isoppo - una redazione era forse già disponibile nell'anno stesso dell'insediamento del primo governo di Popolo (1254): cosa assai probabile, visto che si ha notizia di un *Breve communitatis* espressione del nuovo Popolo fin dal 1222<sup>35</sup>. Per il Breve del Comune, molto più completo, Isoppo pensa che una

<sup>31</sup> Su questo decennio, turbato dal continuo stato di guerra con Carlo d'Angiò e la Lega Guelfa e caratterizzato all'interno da repentini mutamenti istituzionali, vedi Castagneto, *L'Arte della Lana a Pisa*, cit.

<sup>32</sup> L. Ticciati, *L'ordine dei mercanti*, cit.

<sup>33</sup> Scalfati qui.

<sup>34</sup> Ugolino era signore della sesta parte del regno di Cagliari, Nino era signore (giudice, secondo l'antico titolo) di Gallura

<sup>35</sup> Cfr. sopra e nel saggio di riferimento la ricostruzione di Castagneto.

prima compilazione possa risalire agli stessi anni 60 del XII secolo in cui furono redatti i brevi consolari. Ritene che quelle che compongono il Breve del 1287 siano solo 'sezioni' del perduto archivio duecentesco del Comune. I contenuti sono importanti per il controllo del potere: nel Breve del Comune sono contenute le attribuzioni dei diversi ufficiali cittadini, le modalità della loro elezione, la descrizione delle competenze del podestà, l'insieme dei privilegi riconosciutigli dal comune, le norme relative alla costruzione e manutenzione di opere pubbliche (piazze, strade, ponti); nel Breve del Popolo i giuramenti delle diverse magistrature popolari, le caratteristiche del loro ufficio, le norme di legislazione antimagnatizia, le disposizioni relative ad alcune opere pubbliche e altre materie del Breve del Comune.

I provvedimenti sono trascritti in modo che il Codice risulti uniforme e continuo, gli elementi di datazione delle rubriche sono scarsi, soltanto l'analisi terminologica - constatata Isoppo - dà risultati attendibili: attraverso la disamina del lessico egli riconosce infatti tre strati riferiti al Breve del comune: uno anteriore al podestariato assunto da Ugolino nell'ottobre 1284 (A), uno successivo alla sua conferma decennale nell'ufficio podestarile (B), uno conseguente alla creazione del doppio governo (C) e segnala un crescendo dei poteri propri del Podestà anche nelle rubriche riguardanti poteri già riconosciuti al Capitano del Popolo negli strati A e B, e un vero e proprio salto di qualità che annulla completamente l'autonomia decisionale del Popolo nella sua magistratura più importante, l'Anzianato, nello strato C corrispondente alla Diarchia, che non deve dunque far pensare a una semplice associazione di Nino al governo, come comunemente si crede, ma a un vero e proprio accordo paritario inteso ad accentrare tutti i poteri sui due protagonisti, valido soltanto però se la loro perfetta intesa poteva durare: ma così non fu, come sappiamo.

Nel corso della sua analisi, Isoppo ha osservato che la qualifica di *domini*, che precede in molte rubriche il titolo di *potestates et capitanei*, si trova usata soltanto nel tempo del governo comune e la giudica riferita al fatto che Ugolino era conte, Nino era giudice di Gallura, ma rileva anche che non viene definito *dominus* Ugolino, quando ricopre da solo la carica di podestà. E' un dato che fa pensare: quel *domini* mi sembra caricarsi di un significato più profondo, indicare appunto la qualità dei poteri che intendevano esercitare insieme: signori in Sardegna e ora anche nel comune d'origine, se la compilazione del Breve fu fatta in così poco tempo senza preoccuparsi di risolvere le incongruenze con gli interventi precedenti, ancora rilevabili, e se furono così gravi per la libertà della Repubblica Pisana i provvedimenti che i due inserirono nel testo riguardo alle magistrature comunali: stando così le cose, non c'è spazio per una interpretazione diversa da quella di un progetto politico eversivo che intendevano realizzare con un supporto legislativo adeguato: ma furono fermati. E' solo un dettaglio significativo, la diagnosi non cambia e concorda con quella di Lorenzo Isoppo che fa una precisazione che va sottoscritta: i testi dei due Brevi del Comune e del Popolo, che erano alla base degli interventi operati da Ugolino, e poi da Ugolino e Nino, non hanno prodotto "uno stravolgimento dell'impianto precedente e una complessiva risistemazione del vasto materiale normativo pisano racchiuso negli statuti...". Gli interventi "incisero pesantemente sui testi ma si limitarono all'essenziale", i due soci riservarono a sé l'interpretazione senza eliminare le contraddizioni esistenti tra le varie norme e tra i due Brevi. La caratteristica derogatoria permette di identificare bene i loro interventi, chiaramente annunciati dalle peculiarità terminologiche e per lo più collocati in appendice alle rubriche o in luoghi delle stesse ben identificabili. La storiografia tende ad attribuire all'azione dei Podestà e Capitani una revisione profonda del testo degli statuti, ma tale giudizio è condivisibile soltanto per quel che concerne la sostanza dei poteri esercitati dai due nei confronti dell'assetto istituzionale precedente, che risulta dalla loro opera pesantemente alterato; non si può dire altrettanto della struttura dei testi. "L'operazione promossa da Ugolino e Nino non può essere qualificata come un'imponente opera di sistemazione di un materiale vasto e disperso, ma piuttosto come un intervento molto mirato, che se altera pesantemente gli equilibri istituzionali non incide però con la stessa forza sulla sistemazione normativa già esistente che non subisce pesanti alterazioni"<sup>36</sup>.

Per tutte le ragioni esposte, nonostante la breve vita dell'esperimento politico che ne promosse la compilazione, il *Breve Communis et Populi* del 1287 è importantissimo e divenne il punto di riferimento obbligato delle redazioni successive fin dai primi anni del XIV secolo. Vi fu allora, e

<sup>36</sup> Ho ripreso quasi alla lettera le conclusioni di Isoppo.

durò per tutta la prima metà del Trecento, un'attività legislativa frenetica, non soltanto per la revisione dei Brevi, ma anche per la redazione, ad uso delle diverse magistrature cittadine e dei gruppi sociali organizzati negli *Ordines* e nelle *Artes*, di statuti propri, per la pubblicazione di *Ordinamenta* che regolamentavano l'attività delle diverse categorie di lavoratori dipendenti o dettavano la disciplina di determinate produzioni controllate dal Comune, per la pubblicazione di statuti particolari destinati a insediamenti del dominio pisano con strutture organizzative peculiari.

In un panorama cosiffatto, frutto di scelte politiche che allo stato attuale delle mie conoscenze definirei di normalizzazione e di disciplinamento sociale, la produzione legislativa ebbe un ruolo centrale e continuò a impegnare gli uomini di legge, che a Pisa non mancavano.

Statuti e Ordinamenti specifici sono disponibili e con qualche cautela utilizzabili per la ricerca nell'edizione Bonaini<sup>37</sup>, ma le redazioni trecentesche dei Brevi, che sono il filo rosso che collega l'intero sistema politico, sociale e di governo, andrebbero riedite, perché praticamente inservibili in quanto il nostro valoroso editore non poté pubblicarle per intero per mancanza di fondi: proprio come accade a noi.

---

<sup>37</sup> Occupano il terzo volume della sua opera.